

## TRIBUNALE ROMA

(ORD.) 2 NOVEMBRE 1994

GIUDICE: SORRENTINO

PARTI: CORRENTE

INTERNATIONAL PRESS S.R.L.

E MARI

**Personalità (diritti della) •  
Immagine • Consenso  
dell'avente diritto •  
Consenso tacito •  
Fattispecie**

*Il consenso del ritrattato alla pubblicazione dell'immagine può bensì essere espresso o tacito, ma deve essere oggetto di rigoroso accertamento da parte del Giudice, dovendosene quindi escludere la ricorrenza ove l'effigiato si riserva di sottoscrivere una dichiarazione liberatoria all'esito di successivi accordi.*

**Provvedimenti d'urgenza •  
Pubblicazione a mezzo  
stampa • Sequestro •  
Ammissibilità • Limiti •  
Fattispecie • Esclusione**

*Il sequestro delle pubblicazioni a mezzo stampa non è ammissibile in via atipica, al di fuori della ricorrenza dei tassativi presupposti stabiliti dall'ordinamento.*

**Provvedimenti d'urgenza •  
Diritto all'immagine •  
Pubblicazione non  
autorizzata • Inibizione  
dell'ulteriore pubblicazione  
• Negativi e stampe  
fotografiche • Ordine di  
consegna • Possibilità •  
Sussistenza**

*In ipotesi di lesione del diritto all'immagine, al fine di inibire la ripetizione dell'illecito, può disporsi, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., la consegna dei negativi e delle stampe fotografiche al soggetto effigiato.*

**I**l Giudice designato per la trattazione del procedimento dr. Federico Sorrentino.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre 1994 autorizzando il deposito di note fino al 28 ottobre 1994;

letti gli atti;

*ritenuto* che si chiede da parte del ricorrente Corrente Fabio in via d'urgenza, nei confronti della Excelsior International Editrice International Press s.r.l., da un lato il ritiro dal commercio di tutte le copie del n. 102 del 1994 del periodico mensile Excelsior, in cui risultano pubblicate — si assume senza il consenso del ricorrente — fotografie che ritraggono il Corrente in situazioni erotiche; dall'altro, anche nei confronti del fotografo Mari Marco, la restituzione dei negativi fotografici e delle copie ancora in possesso dei resistenti;

che il Mari, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate; a sostegno di ciò ha affermato di aver realizzato, con senzenza il Corrente, il servizio fotografico in questione su incarico della Vanity s.r.l., e di avere a quest'ultima consegnato detto servizio;

che la International Press s.r.l., costituitisi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare, in particolare deducendo di aver acquistato il servizio della Vanity International s.r.l. di Roma che ebbe a commissionare detto servizio al fotografo Mari; ha inoltre osservato che la rivista n. 102 non è più in commercio e che i negativi sono stati restituiti alla Vanity s.r.l.;

*considerato* che, preliminarmente, non può negarsi la legittimazione passiva dei resistenti, giacché in relazione alla prospettata sussistenza del fatto illecito, quale la pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta, vi è titolo sia nei confronti di chi ha materialmente realizzato l'atto che si assume illecito e cioè il servizio fotografico ceduto a terzi

per la pubblicazione, sia nei confronti della società che, quale proprietaria della rivista, ha poi pubblicato il servizio medesimo senza autorizzazione della persona ritratta;

che infatti la società (Vanity s.r.l.) indicata dai resistenti come committente del fotografo professionista, nonché alienante del servizio fotografico nei confronti della International Press s.r.l., potrebbe, eventualmente, assumere le vesti processuali nella qualità di convenuta in relazione ad una azione autonoma di danni, in concorso con gli attuali resistenti, ovvero in relazione ad una azione di manleva proponibile da questi ultimi, senza che sussista per il Giudice la necessità o anche solo l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società medesima;

che nel merito va ricordato in generale che, fuori dei casi in cui il diritto all'immagine è limitato dalla legge (e cioè nei casi di notorietà della persona ritratta, ufficio pubblico ricoperto, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento con avvenimenti di interesse pubblico, sempre salvo il limite di non arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona), ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è vietato non che sia ritratta l'immagine della persona, bensì che questa sia diffusa mediante esposizione, riproduzione o messa in commercio senza il consenso della persona;

che nella fattispecie la materia del contendere si incentra non già sulla sussistenza del consenso alla ripresa fotografica (circostanza pacifica tra le parti e desumibile comunque dalle fotografie stesse, all'evidenza non frutto di una ripresa occasionale ma di un vero e proprio servizio realizzato da un professionista; cfr. luci e pose), quanto proprio sulla esistenza (negata del ricorrente) del consenso del Corrente alla pubblicazione delle foto medesime;

che, per altro verso, le parti resistenti, contestando comunque la circostanza secondo cui il ricorrente ebbe a negare la pubblicazione delle fotografie, assumono, sostanzialmente, la sussistenza di un consenso tacito o implicito alla pubblicazione da parte del Corrente;

che in effetti, la legge non esclude, ai fini della liceità della pubblicazione, il consenso tacito (in tal senso Cass. 29 novembre 1973, n. 3290), ma è ovvio che, come avvertito dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Pret. Roma 12 novembre 1975, in *Dir. aut.*, 1976, 148), in tale delicata materia, nella quale il diritto all'immagine è da ricomprendersi tra i diritti della personalità con un'ampia tutela tale da prevalere su quella del diritto d'autore del soggetto che ha effettuato il ritratto (anche a mezzo di fotografia avente valore di opera d'arte, come si desume dall'art. 96, legge 22 aprile 1941, n. 633), la valutazione della volontà delle parti, e in particolare della volontà della persona ritratta, deve condursi con la necessaria prudenza;

che, secondo quanto emerso dall'espletata istruttoria, lo stesso resistente Mari ha ammesso che, al termine della ripresa fotografica, il Corrente non firmò uno stampato a lui sottoposto dal sig. Esposito (l'incaricato della Vanity alla quale il servizio era destinato), accordandosi per un successivo incontro a tale scopo (cfr. dichiarazioni rese all'udienza in data 5 ottobre 1994 da Mari Mario, che confermano la testimonianza, sia pure indiretta sul punto, di Raffaella Bruni in data 21 settembre 1994); il teste Esposito, pur negando di aver mostrato al Corrente un foglio predisposto da firmare, ha affermato di aver detto al Corrente « che per pubblicare le foto, avrebbe dovuto firmare come di consueto una liberato-

ria », rimanendo d'accordo con il Corrente stesso « per la firma in un secondo momento » (cfr. dichiarazioni rese all'udienza in data 12 ottobre 1994) — senza che risulti provata la circostanza che ciò effettivamente avvenne —;

che da tali dichiarazioni risulta acclarata la tesi del ricorrente: se è vero infatti che non avrebbe potuto dubitarsi della destinazione del servizio alla pubblicazione, è altrettanto vero che, secondo le suesposte ammissioni e dichiarazioni testimoniali, era noto e pacifico tra le parti che il Corrente avrebbe dovuto ancora accordarsi a tale scopo, dare cioè il suo consenso alla pubblicazione, mediante la firma ad una « liberatoria, come di consueto », in un successivo incontro;

che pertanto, in tale contesto si può non solo escludere con sicurezza la sussistenza di un consenso espresso o tacito da parte del Corrente alla pubblicazione delle foto, ma addirittura ritenere sufficientemente provato, specie secondo le ammissioni del resistente Mari e della teste Brunì, che il ricorrente ebbe a manifestare con il suo comportamento, alla fine del servizio, una volontà contraria alla pubblicazione di tali foto, quanto meno in quel momento, riservandosi tale decisione in un momento successivo — presumibilmente richiedendo e definendo un compenso in suo favore (compenso in effetti non concordato in modo definitivo, in considerazione dei rapporti di amicizia tra Mari, Esposito e Corrente, nonché del ruolo marginale di quest'ultimo nelle pose fotografiche e dell'attività non professionale svolta dal Corrente medesimo in qualità di modello, cfr. rispettive dichiarazioni) —;

che, oltre al presupposto del *fumus boni iuris*, è indubbia la sussistenza anche del pericolo che, nelle more del procedimento, tale pubblicazione senza consenso possa essere nuovamente effettuata, con pregiudizio, non facilmente ed esaurientemente riparabile, dei diritti del ricorrente;

che tuttavia il richiesto provvedimento di « ritiro dal commercio » nei confronti della Excelsior International Editrice International Press s.r.l., di tutte le copie del n. 102 del 1994 del periodico mensile Excelsior, in cui risultano pubblicate tali fotografie, non può essere autorizzato;

che a norma del comma 3 dell'art. 21 della Costituzione in materia di stampa il sequestro può essere disposto soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili;

che al di fuori di tali ristrette ipotesi (non ricorrenti nella fattispecie, non potendosi ravvisare nelle foto di cui è causa gli estremi della pubblicazione oscena) la tutela della libertà di stampa non può trovare limiti attraverso così gravi provvedimenti, quali il sequestro ovvero provvedimenti diretti sostanzialmente al medesimo risultato, tra i quali il richiesto « ritiro dal commercio » delle copie esistenti (cfr. Corte Cost. n. 112/1970, che ha escluso l'adottabilità di misure cautelari *ex art. 700 cod. proc. civ.* quando rientrano nell'ambito di operatività della garanzia costituzionale di cui all'art. 21, comma 3, della Costituzione e cioè nell'area del sequestro);

che tuttavia la Corte Costituzionale ha successivamente chiarito che detta garanzia di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della Costituzione, si riferisce al materiale stampato e non anche alle attività strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale che si presume destinato ad essere pubblicato, operando, in tale ultima ipotesi, pienamente la tutela del diritto all'immagine (cfr. Corte Cost. n. 38 del 1973);

che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 maggio 1975, n. 2129) e la prevalente giurisprudenza di merito ha fatto proprie le indicazioni interpretative della Corte Costituzionale dirette a circoscrivere l'ambito di ammissibilità di intervento dell'autorità giudiziaria nei ristretti limiti suindicati, dovendosi in ogni caso preferire, a fronte dell'ampia tutela accordata dalla Carta costituzionale alla libertà di stampa, una interpretazione restrittiva delle suddette ipotesi di intervento giudiziario (*contra* per una non condivisibile differenziazione tra il provvedimento di sequestro e quello di ritiro della rivista — che, diversamente dal primo, non inciderebbe sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione del materiale e sarebbe quindi consentito dall'art. 21 della Costituzione —, cfr. Pretore Roma 18 ottobre 1991, *Matteri c. Rizzoli Periodici S.p.A.*);

che pertanto può accogliersi esclusivamente l'istanza, nei confronti di entrambi i resistenti, di restituzione (*rectius* di consegna) dei negativi fotografici e delle copie fotografiche ancora in loro possesso (non essendovi la prova di una cessione a terzi), onde prevenire ed inibire ulteriori illecite pubblicazioni;

P.Q.M. — Ordina ai resistenti Excelsior International Editrice International Press s.r.l. e Mari Marco la consegna, in favore del ricorrente, dei negativi fotografici e delle copie fotografiche, di cui è causa, ancora in loro possesso;

Fissa il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio della causa di merito.

### ***RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA***

Sulla possibilità di ordinare il sequestro, in via atipica (ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.), delle pubblicazioni a stampa al di fuori dei normali presupposti di legge, v. (puntualmente richiamate nell'ordinanza in epigrafe) le decisioni di Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Foro it.*, 1980, I, 2294, e 12 aprile 1973, n. 102, *id.*, 1973, I, 1707: la prima esclude il sequestro al di fuori dei presupposti ordinari di legge, mentre la seconda ammette invece la possibilità di ordinare il sequestro del materiale fotografico destinato alla commissione dell'illecito. La valutazione implica che ci si trovi in presenza di un'attività tutelata ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, ciò di cui potrebbe, però, non infondatamente dubitarsi in relazione al caso di specie, per limitarne la rilevanza a quella di attività economica tutelata ai sensi del successivo art. 41, suscettibile quindi del richiesto sequestro in via atipica ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. (sulla distinzione, nella giurisprudenza recente, v. Pret. Bologna 17 novembre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 432 ss. con nota di GHE-DINI FERRI, *Sequestro e art. 700 in tema di supplementi di quotidiani*, ove ulteriori riferimenti. In taluni casi, riscontrato un mero fine di lucro, in assenza di qualsivoglia intento informativo, appare possibile disporre il sequestro ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.: v. Pret. Roma 16 giugno 1982, in *Foro it.*, 1984, I, 616).

Il profilo positivo dell'ordinanza in commento attiene all'ordine di consegna dei negativi e delle stampe fotografiche emanato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. dal Giudice designato per la trattazione del procedimento, sul quale punto non constano precedenti in termini. La legge, nel-

l'attribuire al fotografo il « diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia » (art. 88, l.d.a.) espressamente fa salve le disposizioni sul ritratto (art. 96 s., l.d.a.), volendo così intendere, com'è anche confermato dalla successiva riserva in favore del titolare dei diritti sull'opera figurativa, limitata l'esclusiva del fotografo sull'immagine dall'esclusiva spettante al ritrattato, nel duplice contenuto morale e patrimoniale, parallelamente a quanto è previsto — nell'inciso immediatamente successivo dall'art. 88 — a proposito dei diritti dell'autore dell'opera figurativa riprodotta dal fotografo. Nell'articolata disciplina in merito ai possibili conflitti tra il fotografo ed altri soggetti che possano vantare una pretesa sull'opera dell'ingegno (il ritrattato, l'autore dell'opera dell'arte figurativa, il committente, il datore di lavoro) — per quanto almeno riguarda il soggetto effigiato, risolve il conflitto con il titolare del diritto all'immagine in termini non dissimili da quelli consueti ai conflitti che oppongono quest'ultimo a chi pubblici senza consenso la sua immagine: anche qui il diritto dell'autore appare recessivo rispetto a quello dell'effigiato ogniqualvolta difettino i presupposti di cui agli artt. 10 cod. civ. e 96 s. l.d.a.

Il problema sollevato dall'ordine di consegna dei negativi si traduce quindi in un problema di individuazione del consenso dell'avente diritto e/o degli altri presupposti che rendono libera la pubblicazione dell'immagine. Al diritto del fotografo di riprodurre e spacciare la fotografia, del resto, corrisponde normalmente il divieto in capo ai terzi di utilizzare i mezzi di riproduzione senza il consenso dell'autore e senza l'osservanza delle altre cautele disposte dalla legge, ma il discorso si pone su di un altro piano quando si tratti di abusivo sfruttamento dell'altrui immagine (sulla tutela delle fotografie, da ultimo, Cass. 4 luglio 1992, n. 8186, in questa *Rivista*, con nota di CLEMENTE, *Tutela della fotografia e dell'opera fotografica*). Si tratta quindi di interrogarsi, da un lato, sulla ricorrenza del consenso o di altro presupposto legale della pubblicazione e, d'altro lato, di porre il problema dell'efficienza del mezzo prescelto — consegna dei negativi — rispetto ad altri strumenti di attuazione della disposta inibitoria — valga l'esempio delle *astreintes* (per la soluzione positiva al problema v. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*<sup>11</sup>, Napoli, 1994, 240, mentre il tema rileva solo *de iure condendo* per PROTO PISANI, *La tutela giudiziale dei diritti della personalità*, in *Foro it.*, 1990, V, 18) — in relazione alla complessiva situazione in cui si collocava il caso da decidere.

Da questo punto di vista afferma il Giudice romano non potersi identificare nella mera partecipazione alle riprese fotografiche in consenso implicito alla divulgazione delle immagini che ne risultano. Non si tratta, infatti, soggiunge l'ordinanza, di interrogarsi sul consenso alla riproduzione dell'immagine (cioè allo « scatto » della fotografia) ma sul consenso alla sua divulgazione. Per la verità che il consenso alla pubblicazione possa essere tacito, benché affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, potrebbe dubitarsi. Il consenso deve ad ogni modo essere effettivo e deve trattarsi di un consenso informato in merito alle modalità della divulgazione: è questa l'opinione cui sembra in definitiva allinearsi la giurisprudenza con la cautela che la contraddistingue nella valutazione del consenso implicito e tacito (si tratta del resto di casi in cui problematica è per lo più la prova del consenso prestato) ed anche il provvedimento in discorso quando afferma che « la valutazione della volontà delle parti, ed in particolare della persona ritratta deve condursi con la necessaria prudenza » (si osservi che gli artt. 10 cod. civ. e 96-97, legge n. 633/1941 nulla dicono in tema di revocabilità del consenso, a differenza dell'art.

11, r.d.l. n. 1950/1925 (legge n. 562/1926), sostituito appunto dagli artt. 96-97 citt., ove si affermava: «la persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento del danno». Per un ampio esame della problematica, v. ZENO ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa *Rivista*, 1993, 545 ss.), mentre pare difficile generalizzare i *dicta* della giurisprudenza, quando considera sufficiente l'essersi volontariamente collocati tra i personaggi pubblici, o l'esercitare la professione di attrice, oppure ancora il non aver contestato la precedente pubblicazione dell'immagine (riferimenti in ZENO ZENCOVICH, *Profili negoziali cit.*, 554 s.).

Poiché il diritto all'immagine rappresenta uno dei casi (art. 10 cod. civ.) di esplicita previsione normativa della possibilità del Giudice di pronunciare l'inibitoria (anche non cautelare), non è il caso di discutere del problema della tipicità della tutela inibitoria (per il superamento dei dubbi in merito all'atipicità un argomento certo non secondario è rappresentato dall'art. 24, comma 1, della Costituzione: sul tema si v. per tutti RAPISARDA e TARUFFO, voce *Inibitoria (azione) - Dir. proc. civ.*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989). Appare evidente che più problematica è la questione della tutela urgente e, su questo piano, non dovrebbe potersi dubitare che, una volta che si fornisca positiva soluzione al quesito relativo al carattere atipico dei diritti della personalità tutelati nell'ordinamento, non si potrà negare agli uni quel che è riconosciuto agli altri (CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 71).

A.B.